



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “*Raffaele Poidomani*”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Circolare n. 17

I.C. R. POIDOMANI - Modica
Prot. 0011896 del 10/09/2024
VII (Uscita)

Al personale docente e ATA
dell'Istituto I.C. “R. Poidomani”

Oggetto: incarichi extraistituzionali del personale scolastico

In riferimento a quanto in oggetto, si ricorda quanto segue:

- in forza degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957, “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile nei seguenti casi:

- l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale;
- l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
- l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.

L’art.61 rubricato “*Limiti dell’incompatibilità*”, così stabilisce: “il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative. L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico ex art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994;

- l’assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno,



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “*Raffaele Poidomani*”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro *part time* elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto.**

L'art.53 del D. Lgs. n.165 del 2001 che detta norme sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, al comma 7, riporta quanto segue: «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*».

Tuttavia lo stesso art.53, al comma 6, contempla le c.d. attività liberalizzate che non sono soggette ad autorizzazione e che si indicano qui di seguito:

“Sono esclusi **i compensi e le prestazioni** derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Resta inteso, per quanto sopra richiamato, che lo svolgimento delle suddette attività non deve confliggere in alcun modo con gli impegni delle attività istituzionali, dovendo dunque essere compatibili con l'ordinaria prestazione lavorativa.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “*Raffaele Poidomani*”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Attività presso associazioni di volontariato o cooperative

Si precisa che ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge 662/1996 non necessitano di preventiva autorizzazione le attività rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

Svolgimento di lavoro retribuito sportivo

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25, c. 6, D. Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

Lezioni private

In ultimo, come indicato nel Testo Unico Scuola D.lgs. n. 297/94 art. 508 è considerato incompatibile e quindi vietato dare lezioni private a un alunno dell'istituto e, a maggior ragione della classe in cui si insegna. *“Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto”* (art. 508, c. 1).

Per alunni di altri istituti, come ribadito dalla legge di bilancio L. n. 145/18 gli insegnanti che svolgono lezioni private devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione al DS, comunicando il nominativo della studentessa/studente e la scuola di provenienza, in virtù di: *“Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto”* (art. 508, c. 5).

Per tal ragione il docente che impartisce lezioni private a studenti di altri istituti non può svolgere negli stessi il ruolo di esaminatore.

Procedure di autorizzazione

Sulla scorta di quanto sopra richiamato, invito tutto il personale a comunicare alla scrivente l'assunzione di incarichi e di impieghi nel breve tempo possibile, comunque entro e non oltre il 30/09/2023 affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta **autorizzazione**.

A tal fine saranno valutati:

- a) **occasionalità/abitualità dell'incarico;**
- b) **assenza/presenza di conflitto di interesse;**



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “*Raffaele Poidomani*”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio**, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione **entro trenta giorni** dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende:

- accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- negata in ogni altro caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Veronica Veneziano

Firmato digitalmente